

STATUTO MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA

Art. 1 Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata "Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.a.", a totale capitale pubblico locale, interamente versato.
2. E' fatto divieto di apertura al capitale privato.
3. I/I soci/o esercitano il controllo sulla società tramite la partecipazione ai relativi organi e nel rispetto di quanto previsto in materia di affidamenti *in house providing*, di cui all'ordinamento comunitario e nazionale.
4. Ai fini di cui al precedente comma, gli eventuali enti locali soci stipulano una convenzione le cui disposizioni saranno vincolanti per la società dal momento in cui la convenzione verrà ad essa formalmente comunicata.
5. La società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.

Art. 2 Sede

1. La società ha la sede legale nel Comune di Marino (Rm), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative (ad es.: succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) in tutto il territorio nazionale, e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci la decisione in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
3. Tutte le comunicazioni alla società per essere produttive di effetti verso la stessa dovranno essere sempre e comunque indirizzate e trasmesse anche alla sede legale della medesima.

Art. 3 Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con decisione dei soci, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato nei casi previsti dalla legge e dagli articoli 8 e 29 del presente Statuto.

Art. 4 Oggetto

1. La società ha per oggetto:

- La gestione di farmacie;
- La distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private, alle A.S.L ed a case di cura attraverso la proprietà, l'affitto, la gestione o altra forma di magazzino;
- La gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base domiciliare;
- La gestione dei servizi di Igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli speciali, ospedalieri, industriali, tossico - nocivi, pericolosi e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale;
- La realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per veicoli e delle attività connesse;
- La gestione degli impianti semaforici e della segnaletica orizzontale e verticale;
- Il servizio di pulizia e manutenzioni di edifici pubblici, privati ed industriali nonché aree verdi e strade;
- Servizio di affissione, pubblicità, TOSAP e riscossione dei tributi;
- Servizio scuolabus, trasporto portatori Handicap, pre e post scuola;
- Autotrasporto per conto proprio e per conto terzi con qualsiasi mezzo;
- Gestione asili nido;
- La gestione di servizi di ristorazione per istituti scolastici e per attività pubblico sociali;
- La gestione dei servizi funebri e cimiteriali.
- La gestione di impianti sportivi pubblici.

2. La società è tenuta, ai sensi di legge, a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al precedente comma per conto degli enti locali soci.

3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

4. La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art. 5 Capitale sociale

1. Il Capitale sociale è fissato in euro 3.521.000,00 (tremilionicinquecentoventunomila/00) . Le azioni hanno valore nominale pari ad un euro e sono tutte nominative.
2. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge, ai sensi dell'art. 2342 del Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi da denaro o da crediti.
3. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti pubblici locali.
3. Il Comune di Marino si impegna a mantenere una quota di partecipazione al capitale sociale della Società non inferiore al 70% (settanta per cento).
4. La parte del capitale sociale eccedente il 70% (settanta per cento), può essere posseduta da altri enti pubblici locali che affidano alla società la gestione delle attività inerenti l'oggetto sociale, nel limite massimo del 10% (dieci per cento) per ente pubblico associato.
5. Sono inefficaci, nei confronti della società, tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione dei precedenti commi.
6. I soci possono compiere finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia.
7. Il domicilio dei soci, per quello che riguarda i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.
8. La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, anche se anteriori all'acquisizione di tale qualità.

Art. 6 Le azioni

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse da diritto ad un voto in Assemblea. La società non ha l'obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. In sede di aumento di capitale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.
4. La società, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, potrà emettere categorie speciali di azioni determinando con successive modifiche dello statuto il contenuto delle stesse circa i diritti patrimoniali e amministrativi.

Art. 7 Trasferimento di azioni: diritto di prelazione

1. Le azioni, le obbligazioni convertibili e i diritti di opzione di cui all'art.2441 del codice civile sono trasferibili solo ad Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società la gestione dei servizi di cui all'art. 4.
2. Gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.
3. Per “trasferimento per atto tra vivi” delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.
4. L'Ente Locale socio che intenda trasferire ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni dovrà darne previa comunicazione all'organo di amministrazione, con raccomandata a.r., specificando il numero delle stesse che intende trasferire, l'Ente o gli Enti Locali disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
5. L'organo di amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni.
6. Gli Enti Locali soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r., indirizzata all'organo di amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita.
7. L'organo di amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali soci, a mezzo di raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali Soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
9. Qualora nessun Ente Locale socio eserciti, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, il diritto di prelazione, le azioni saranno trasferibili ai sensi del comma 1 ad altri Enti Locali, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta già formulata agli azionisti.

Art. 8 Trasferimento di azioni: clausola di gradimento

1. Il trasferimento delle azioni, delle obbligazioni convertibili e dei diritti d'opzione inerenti ad altri Enti Locali soci non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento dell'organo di amministrazione.
2. L'organo di amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.

3. L'organo di amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'acquirente; la mancata comunicazione nei termini equivale ad accettazione tacita.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso, con le modalità di cui al successivo art. 29.

Art. 9 Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche non convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
2. Le obbligazioni convertibili e non convertibili potranno essere trasferite solo agli Enti Locali soci o ad altri Enti Locali che affidino alla Società l'esercizio dei servizi di cui all'art. 4.
4. Alle obbligazioni convertibili si applicano le clausole del presente statuto relative al trasferimento delle azioni.

Art. 10 Patrimoni destinati e finanziamenti per specifici affari

1. La Società può costituire patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. codice civile.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo di amministrazione previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Art. 11 Organi della società

Sono organi della società:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;
- Il Collegio sindacale.

Art. 12 L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. Esercita il controllo sull'andamento, l'organizzazione ed il funzionamento della società, nonché sugli obiettivi strategici che la riguardano.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile.
3. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.
4. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società ai sensi dell'art. 2373 del codice civile.

Art. 13 Convocazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e dello Statuto.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministratore, o dall'Amministratore Unico, nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, indicato nell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve rispettare le normative di legge e contenere obbligatoriamente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso di convocazione può seguire le seguenti procedure:
 - pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su un quotidiano nazionale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea;
 - comunicazione ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
4. L'avviso può fissare eventualmente il giorno per la seconda convocazione.
5. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
6. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci non provvedono, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei Soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
5. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, e la maggioranza dei componenti del Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione

sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e impedire ogni decisione sugli stessi.

Art. 14 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

2. Esplica le seguenti attività:

- nomina e revoca l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine al compenso degli amministratori;
- nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti e il presidente del Collegio sindacale,
- fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante all'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, nonché ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art. 27, comma 3;
- conferisce e revoca l'incarico alla società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;
- fissa il compenso alla società di revisione;
- delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, e la società di revisione ed in ordine alla rinuncia e transazioni su dette azioni;
- approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- delibera sull'adozione degli opportuni provvedimenti nel caso in cui il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446 comma 1 del codice civile;
- delibera sulle autorizzazioni all'organo di amministrazione, di cui al successivo articolo 23;
- delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio, per delega o per procura, almeno la metà del capitale avente diritto al voto. Delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo del capitale sociale, con diritto di voto. Delibera a maggioranza assoluta.

5. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e / o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 15 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione e trasformazione
- sull'emissione di obbligazioni,
- sulla proroga o sullo scioglimento della società,
- sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- su ogni altra materia prevista dalla legge e dallo statuto.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza, secondo quanto stabilito dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 16 Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dello stesso o da chi fa le veci di questo.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità della stessa, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione nell'apposito libro dei verbali delle assemblee.

4. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, prima di iniziare la discussione all'ordine del giorno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti o tra i loro rappresentanti intervenuti nell'Assemblea.

5. Le votazioni nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 17 Organo Amministrativo (Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione)

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico, nominati dall'assemblea anche tra non soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, da nominare con riferimento all'ammontare del capitale sociale e comunque nel rispetto della normativa vigente.
3. Gli Amministratori, che sono rieleggibili, durano in carica per un periodo non inferiore a un esercizio sociale e non superiore a tre esercizi, secondo la determinazione dell'assemblea che li nomina. Gli stessi debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni esercitate presso enti o aziende pubbliche o private.
4. Non possono essere nominati Amministratori coloro che:
 - si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 del codice civile e all'art. 1 comma 734 della legge 296/2006;
 - abbiano situazioni di conflitto d'interesse con la società.
5. Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico, gli amministratori dovranno dichiarare che non sussistono motivi di ineleggibilità e comunque di incompatibilità nell'assunzione dell'incarico stesso.
6. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica. Se la decadenza riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione va resa al Vice Presidente, ove nominato, e al Presidente del Collegio Sindacale. Se la decadenza riguarda l'Amministratore Unico, la comunicazione va resa al Presidente del Collegio Sindacale.
7. Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2383 del codice civile.
8. All'Amministratore Unico e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano i compensi deliberati dall'Assemblea nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 725, della l. 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

Art. 18 Sostituzione degli Amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a

mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

2. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 Cessazione degli amministratori

1. Le cause di cessazione sono:

- scadenza del termine, con effetto dalla ricostituzione;
- rinuncia dell'incarico, che deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale. Ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, in caso contrario quando la maggioranza è ricostituita con l'accettazione dei nuovi;
- decadenza, quando sopraggiungono cause di ineleggibilità o decadenza;
- revoca, quando, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marino determinerà la decadenza dell'organo amministrativo della Società in carica in quel momento che, comunque, eserciterà le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

3. La cessazione deve essere iscritta entro 30 giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.

Art. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci sarà determinante.

2. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

3. Il Consiglio si riunisce nella sede legale della società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da parte di due componenti del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata A/R da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo, oppure a mezzo telefax o posta elettronica entro gli stessi termini.
6. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefax spediti almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data dell'adunanza.
7. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri ed tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica.
8. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.
9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal voto, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.
10. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.
11. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio visivo (teleconferenza, videoconferenza ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
12. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un amministratore.
13. L'Amministratore delegato è nominato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con voto palese.
14. All'Amministratore delegato è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 2381, c. 5 del codice civile, di tenere informato, con periodicità trimestrale, il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Art. 21 Interessi degli amministratori

1. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse (convergente o divergente) che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se trattasi di Amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio. In tali casi, la delibera del Consiglio deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società, dell'operazione. Se trattasi di amministratore unico, dovrà darne notizia anche alla prima assemblea utile.

2. Qualora possa recare danno alla società, entro 90 giorni dalla delibera gli amministratori non consenzienti ed il Collegio sindacale possono impugnare le delibere:

- adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato;
- adottate con inosservanza dell'obbligo dell'amministratore circa gli interessi propri nell'operazione;
- adottate senza motivazione delle ragioni e della convenienza per la società.

3. Gli amministratori risponderanno dei danni causati alla società dalla loro azione od omissione.

4. L'amministratore risponde dei danni causati alla società dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Art. 22 Poteri dell'organo amministrativo

1. Spetta all'organo amministrativo il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'organo di amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

2. L'organo amministrativo delibera inoltre, sui seguenti oggetti:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile
- adeguamenti formali dello statuto a disposizioni normative inderogabili.

Art. 23 Comunicazioni dell'Assemblea

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, è tenuto all'osservanza di quanto previsto nei regolamenti attuativi dell'Ente in tema di controllo analogo.

Art. 24 Procuratori e mandatari

1. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e mandatari per determinati atti o categorie di atti.
2. Le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso.

Art. 25 Il Direttore Generale

1. L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale, che deve essere in possesso del titolo di studio di laurea, è nominato tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese a carattere economico ed industriale e di servizi.
3. La durata dell'incarico e il relativo compenso sono determinati nell'atto di nomina.
4. Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificato motivo che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione dell'organo amministrativo.
5. Il Direttore Generale esercita i poteri che gli sono delegati dall'organo amministrativo, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge, e dal presente statuto, al medesimo organo amministrativo.

Art. 26 Rappresentanza legale della Società

1. L'Amministratore Unico o, se nominato il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dello stesso, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.
3. All'Amministratore delegato, Al Direttore generale ed ai procuratori speciali di cui agli articoli precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

Art. 27 Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

2. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Il compenso da corrispondere al Collegio sindacale è determinato dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.

4 Le funzioni e le responsabilità del Collegio sindacale sono disciplinate ai sensi degli artt. da 2403 e ss. del codice civile.

5. Al Collegio sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 2409 bis del codice civile. Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti negli appositi registri.

Art. 28 Bilanci ed utili

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio d'esercizio e degli allegati previsti dalla normativa vigente.

2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Tale deliberazione può destinare in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

3. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine fissato dall'Assemblea.

Art. 29 Diritto di recesso

1. Gli Enti Locali soci possono esercitare il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 8 del presente Statuto, nei seguenti altri casi:

- qualora l'Ente Locale socio, per ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi l'opportunità e la convenienza;
- reiterate violazioni da parte della società delle disposizioni recate dai contratti di servizio relative alle modalità di erogazione dei servizi ad essa affidati nell'ambito territoriale di competenza del singolo ente locale socio.

2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del codice civile.

3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi che sono stati dati in gestione alla società da parte dell'ente locale socio recedente.

Art. 30 Scioglimento e liquidazione

1. Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi, che non potranno comunque essere, nel complesso, superiori a quelli percepiti dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, o dall'Amministratore unico al momento in cui la società è posta in liquidazione.

Art. 31 Disposizione generale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 32 Controversie. Foro competente

1. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Velletri.

2. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, fra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione per quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, saranno decise da un collegio di tre arbitri nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Velletri. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri.

INDICE

- Art. 1 Costituzione e denominazione*
- Art. 2 Sede*
- Art. 3 Durata*
- Art. 4 Oggetto*
- Art. 5 Capitale sociale*
- Art. 6 Le azioni*
- Art. 7 Trasferimento di azioni: diritto di prelazione*
- Art. 8 Trasferimento di azioni: clausola di gradimento*
- Art. 9 Obbligazioni*
- Art. 10 Patrimoni destinati e finanziamenti per specifici affari*
- Art. 11 Organi della società*
- Art. 12 L'Assemblea dei soci*
- Art. 13 Convocazioni dell'Assemblea*
- Art. 14 Assemblea ordinaria*
- Art. 15 Assemblea straordinaria*
- Art. 16 Funzionamento dell'assemblea*
- Art. 17 Organo Amministrativo (Amministratore Unico / Consiglio di Amministrazione)*
- Art. 18 Sostituzione degli Amministratori*
- Art. 19 Cessazione degli amministratori*
- Art. 20 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 21 Interessi degli amministratori*
- Art. 22 Poteri dell'organo amministrativo*
- Art. 23 Comunicazioni dell'Assemblea*
- Art. 24 Procuratori e mandatari*
- Art. 25 Il Direttore Generale*
- Art. 26 Rappresentanza legale della Società*
- Art. 27 Collegio sindacale*
- Art. 28 Bilanci ed utili*
- Art. 29 Diritto di recesso*
- Art. 30 Scioglimento e liquidazione*
- Art. 31 Disposizione generale*
- Art. 32 Controversie. Foro competente*

